

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **160/1972** (ECLI:IT:COST:1972:160)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **12/10/1972**; Decisione del **09/11/1972**

Deposito del **15/11/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6366**

Atti decisi:

N. 160

ORDINANZA 9 NOVEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 15 novembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 304 del 22 novembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce il coniuge che, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli

obblighi inerenti a tale sua qualità, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano nel procedimento penale a carico di Torzi Lucia, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 1971, il pretore di Civitacampomarano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, 25, comma secondo, 29, comma secondo, della Costituzione;

che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 24 febbraio 1972, n. 42;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano e già decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.